

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

(Approvato con Delibera n. 1 del 04/09/2017)

Premessa

Il Collegio dei docenti è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti.

ART. 1 - Riferimento di legge

La composizione e le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. n. 297/94.

ART. 2 – Composizione

- a) Il Collegio dei docenti (CdD) è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto. È presieduto dal Dirigente scolastico (DS) e, in caso di suo impedimento, dal primo collaboratore. Fanno altresì parte del Collegio docenti gli insegnanti di sostegno che assumono la contitolarità di classi dell'istituto. Alle riunioni del Collegio dei docenti è ammessa la sola componente docenti oltre al Dirigente scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei presenti).
- b) Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio. La giustificazione delle assenze avviene secondo le modalità previste dal CCNL. L'assenza è giustificata d'ufficio in caso di congedo ordinario o straordinario.

ART. 3 – Competenze

Il Collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate dal D. Lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni. In modo peculiare, è chiamato ad attuare la funzione primaria dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica ed educativo-formativa.

In tale ambito, ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di Intersezione/Interclasse/classe.

In modo specifico, il Collegio dei docenti, ai sensi della normativa citata:

- a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b. tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto, formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;

- c. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'annoscolastico in Quadrimestri o Trimestri;
- d. elabora ed approva il Piano Triennale dell'offerta formativa;
- e. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- f. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse/Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- g. adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art.276 e seguenti del T.U. Legge 297 del 1994;
- h. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- i. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto (in occasione del rinnovo dell'Organo collegiale);
- j. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione dei docenti;
- k. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- l. nel caso in cui la scuola accolga alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del T.U..

ART. 4 –Insedimento

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico

ART.5–Convocazione

- a. Il Collegio dei docenti viene convocato dal Dirigente scolastico a mezzo di avviso scritto, con preavviso non inferiore a cinque giorni.
- b. Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostituisce.
- c. Il Collegio dei docenti si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio.
- d. Dirigente scolastico ha la facoltà di convocare il Collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e con un preavviso anche inferiore ai cinque giorni.
- e. Il Collegio dei docenti può essere altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- f. Nel caso di richiesta di almeno un terzo dei docenti, il Collegio dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta.
- g. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo settembre e il trenta giugno.
- h. Il Collegio dei docenti non può essere convocato durante la sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ecc.).
- i. Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad altra seduta, l'avviso di rinvio sarà comunicato ai docenti come indicato nell'Art.9, comm. B, del presente Regolamento, e confermato tramite circolare.
- j. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno (o.d.g.) con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.
- k. In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente scolastico può inserire all'o.d.g. del Collegio, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi dandone comunicazione mediante apposita circolare, con un preavviso di almeno 24 ore.

- I. Il Collegio può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti al Comprensivo oppure in sedute differenziate a seconda dell'o.d.g. che saranno poi seguiti da ratifica in seduta plenaria

ART. 5 - Programmazione delle attività

- a. Il Collegio dei docenti programma le attività relative alle proprie competenze, durante l'anno scolastico in corso, in modo da realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
- b. Il Collegio opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, sulle medesime materie.

ART. 6 - Segretario del Collegio - Processi verbali

- a. Il Dirigente scolastico attribuisce le funzioni di segretario del Collegio ad uno dei docenti collaboratori.
- b. Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta del Collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
- c. Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e le deliberazioni.
- d. Il verbale è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa: esso non è pertanto la riproduzione meccanica della discussione.
- e. Qualsiasi docente può chiedere che un proprio intervento venga messo a verbale fornendone eventualmente una memoria scritta al segretario verbalizzante.
- f. Nel corso della seduta il segretario elabora una minuta del verbale.
- g. Entro dieci giorni viene elaborata la bozza del verbale che rimane a disposizione dei docenti per eventuali rilievi.
- h. Il docente che volesse richiedere l'integrazione del verbale, può farlo per iscritto entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione della bozza.
- i. Il segretario verbalizzante può accogliere il rilievo o non tenerne conto dandone debita motivazione.
- j. La trascrizione definitiva del verbale deve avvenire almeno cinque giorni prima del nuovo Collegio.
- k. Del verbale definitivo viene data lettura all'inizio del Collegio successivo e sottoposto ad approvazione.

ART.7 - Svolgimento delle sedute

- a. La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio, da restituire al segretario per essere allegato al verbale.
- b. Accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti), il Presidente dà inizio ai lavori.
- c. Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni che ritiene utile fornire, avvia la discussione illustrando ciascun argomento, secondo l'O.d.O.
- d. Prima che inizi il dibattito è consentito richiedere eventuali chiarimenti.
- e. In mancanza del numero legale, entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta; viene, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti assenti.

- f. Nel corso dei lavori ogni docente può richiedere al Presidente di procedere alla verifica del numero legale.
- g. Qualora ne accerti la mancanza, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- h. Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'O.d.g., dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.
- i. Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti gli iscritti a parlare di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti. È consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.
- j. Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.
- k. Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento del Collegio.
- l. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

ART. 8 - votazione

- a. Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- b. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
- c. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.
- d. I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il Collegio, decidendo a maggioranza dei presenti, lo ritenga necessario.
- e. Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, ad inizio seduta viene nominato un seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori.
- f. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- g. Nel caso in cui il numero dei voti espressi non risulti coincidente con quello dei votanti, il Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione.
- h. Nel caso siano in discussione due proposte alternative, viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- i. Qualora siano in discussione più di due proposte in alternativa, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, viene approvata. Nel caso in cui tale *quorum* non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 9 – Deliberazione

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

ART. 10 - Conclusione delle sedute.

- a. Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei Docenti allorquando si sia conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'O.d.G. o anche quando la discussione si sia protratta oltre il termine indicato nella convocazione.
- b. Il Presidente ha facoltà di decidere di non sospendere la riunione fino all'esaurimento dei punti iscritti all'OdG, può altresì decidere di sospendere la seduta e contestualmente aggiornarla, comunicando ai docenti la data e l'ora di inizio e di fine della successiva convocazione.
- c. Di norma non è consentito ad alcun componente del Collegio lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

Art. 11 – Pubblicità degli atti e delle deliberazioni

- a. I verbali del Collegio sono sempre consultabili da ogni docente che ne fa parte.
- b. Le delibere del Collegio sono pubblicate all'albo per almeno 10 gg.

ART. 12 - Norme finali

- a) Il presente regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti, entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è approvato ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato.
- b) Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento sono possibili previa approvazione da parte dei due terzi dei presenti.
- c) Il rispetto del presente regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

